

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRECO SAN MARTINO

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E STRUTTURE

Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata GRECO SAN MARTINO

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano – Piazza Greco, 11.

Art. 3

I colori sociali dell'Associazione sportiva sono blu e bianco

Art. 4

L'Associazione non persegue scopi di lucro; aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto ed i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. L'Associazione, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'Associazione può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

Art. 5

Le finalità dell'Associazione sono:

- la proposta costante dello sport ai giovani, come strumento di maturazione personale e di impegno sociale,
- l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica aperta a tutti,
- l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività che riterrà necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I SOCI

Art. 6

La durata dell'Associazione è illimitata. Possono farne parte con la qualifica di socio tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione, ne condividono le finalità e i principi ispiratori, ne accettano lo Statuto e versano le quote associative previste..

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

- a) soci atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) soci non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione sportiva.

Art. 7

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione alla Associazione. Il vincolo sportivo ha durata annuale e coincide con l'anno associativo del CSI.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRECO SAN MARTINO

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni, purché in regola con le quote associative, esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi

Art. 9

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative deliberate annualmente e di cooperare al raggiungimento delle finalità associative.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti costituenti gravi inadempienze di obblighi derivanti dalla legge o dal presente statuto che provocano danni materiali o all'immagine all'associazione.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato.

Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera raccomandata anche a mano, spedita o consegnata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, personalmente o rappresentati con delega, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse due sole deleghe ad altro socio. A ciascun socio spetta un solo voto.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRECO SAN MARTINO

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Art. 17

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci :

- approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo,
- eleggere il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di undici.
- eleggere il Presidente, all'interno dei consiglieri eletti
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.

All'Assemblea dei soci compete inoltre la valutazione e la determinazione degli orientamenti relativi al Congresso del Comitato CSI di appartenenza.

Art. 18

All'Assemblea Straordinaria spetta deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori; essa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti un vice-Presidente, un Responsabile tecnico ed un Amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- fissa annualmente le quote associative,
- stabilisce i programmi delle attività
- fissa la data dell'assemblea annuale,
- redige il bilancio consuntivo e preventivo,
- predisporre la relazione morale e sportiva,
- delibera sulla scelta dei tecnici.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri del Consiglio ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. In ogni caso, il mandato dei nuovi consiglieri scade insieme a quello dei consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRECO SAN MARTINO

Art. 22

I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate al C.S.I.

Art. 23

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

IL PATRIMONIO

Art. 24

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione ed associative dei soci, da eventuali contributi di privati o enti pubblici; da altri proventi derivanti dalle attività statutarie; da eventuali beni di proprietà dell'associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 25

L'anno associativo va dal primo settembre al trentuno agosto e coincide con l'anno sportivo del Centro Sportivo Italiano.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 27

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

NORME FINALI

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al Regolamento Organico del Centro Sportivo Italiano, nonché alle norme di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.